

CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1398

TITOLO III
Del reato
CAPO I
Del reato consumato e tentato

Art. 50.

CONSENSO DELL'AVENTE DIRITTO

Non e' punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che puo' validamente disporne.